



Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

L'onere di contestazione (specificata e tempestiva) nel rito del lavoro

Se il convenuto contesta, senza però fornire una ricostruzione dei fatti idonea a contrastare quella della parte ricorrente, o se lo fa in modo del tutto contraddittorio con affermazioni del tutto illogiche, se non addirittura impossibili, ovvero documentalmente smentite, si è in presenza di una situazione equiparabile alla mancata contestazione prevista dall'art. 416 comma 3 c.p.c. Difatti, se fosse sufficiente una contestazione generica non opererebbe l'onere di contestazione tempestiva, onere sul quale invece si fonda tutto il sistema processuale, al di là dell'art. 167 c.p.c. per il rito ordinario e dell'art. 416 per il [processo del lavoro](#), e che ha trovato definitiva consacrazione nell'art. 115 c.p.c. per i giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69. In sintesi, la contestazione del convenuto, per essere rilevante - cioè per evitare l'effetto di rendere i fatti costitutivi allegati estranei alla materia del contendere ed al conseguente potere di accertamento del giudice - non deve essere generica, cioè concretizzarsi in formule di stile, in espressioni apodittiche o in asserzioni meramente negative, ma deve essere puntuale, circostanziata, dettagliata ed omnicomprensiva delle circostanze sulle quali viene chiesta l'ammissione della prova. Si noti che anche il silenzio di una parte sui fatti

allegati dall'altra, non è scevro di conseguenze, dati gli effetti del principio di non contestazione (tempestiva e specifica), nel frattempo codificato con efficacia non più limitata alle controversie di lavoro a seguito della modifica dell'art. 115, primo comma, cod. proc. civ., nel testo introdotto dalla legge 18 giugno 2009, n. 69. E che detto regime di allegazione è inderogabile, in quanto il processo civile di cognizione si fonda su preclusioni rigide che non possono essere modificate su accordo delle parti, nemmeno con il consenso del giudice, posto che l'interesse sotteso non è di natura privatistica bensì ha carattere pubblicistico, in quanto condiziona il celere e regolare andamento del processo, funzionale al raggiungimento del principio costituzionale della sua ragionevole durata (art. 111 Cost.). Con la conseguenza che deve ritenersi tardiva la contestazione successiva come quella contenuta per la prima volta nelle note difensive autorizzate prima della discussione della parte convenuta

NDR: in argomento si veda Cass. 22866/2013.

Tribunale di Roma, sentenza del 10.11.2020

...omissis...

Preliminarmente si osserva che risulta destituita di fondamento la richiesta della convenuta di essere rimessa in termini.

Infatti, come risulta dagli atti, il ricorso è stato ritualmente notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c.

Peraltro, nella stessa tardiva comparsa di costituzione non è dato rinvenire alcuna contestazione specifica dei fatti posti a fondamento della domanda del sig. *omissis*.

Giova allora ricordare che nel rito del lavoro opera il disposto di cui all'art. 416, comma 3 c.p.c., per il quale il convenuto ha l'onere di prendere posizione in maniera precisa e non limitata ad una generica e contraddittoria contestazione, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda e le posizioni originariamente assunte nella memoria di costituzione sono "immodificabili" salvo che per le difese in diritto (cfr Cass. n. 1562 del 3/2/2003, Cass. n. 12636 del 17.6.2005, Cass. n. 21106 del 2.10.2009, ecc.).

Occorre allora intendersi su come debba essere intesa la nozione di contestazione specifica.

Perchè, in realtà, se il convenuto contesta senza però fornire una ricostruzione dei fatti idonea a contrastare quella della parte ricorrente, o se lo fa in modo del tutto contraddittorio con affermazioni del tutto illogiche, se non addirittura impossibili, ovvero documentalmente smentite, si è in presenza di una situazione equiparabile proprio alla mancata contestazione prevista dall'art. 416 comma 3 c.p.c..

Come è stato giustamente rilevato anche dalla giurisprudenza di merito (v. Corte D'Appello di Roma, sent. n. 729 del 2/2/2015): "se fosse sufficiente una contestazione generica non opererebbe l'onere di contestazione tempestiva, onere sul quale invece si fonda tutto il sistema processuale, al di là dell'art. 167 c.p.c. per il rito ordinario e dell'art. 416 per il processo del lavoro, e che ha trovato definitiva consacrazione nell'art. 115 c.p.c. per i giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69. A tal fine rilevano: il carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena; il sistema di preclusioni, che comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa; i principi di lealtà e probità posti a carico delle parti; il generale principio di economia che deve informare il processo, avuto riguardo al novellato art. 111 Cost.. In sintesi, la contestazione del convenuto, per essere rilevante - cioè per evitare l'effetto di rendere i fatti costitutivi allegati estranei alla materia del contendere ed al conseguente potere di accertamento del giudice - non deve essere generica, cioè concretizzarsi in formule di stile, in espressioni apodittiche o in asserzioni meramente negative, ma deve essere puntuale, circostanziata, dettagliata ed omnicomprensiva delle circostanze sulle quali viene chiesta l'ammissione della prova".

Si noti che anche il silenzio di una parte sui fatti allegati dall'altra (o su alcuni di essi, come nel caso della retribuzione percepita pari a 150,00 euro settimanali), non è scevro di conseguenze, dati gli effetti del principio di non contestazione (tempestiva e specifica), nel frattempo codificato con efficacia non più limitata alle controversie di lavoro a seguito della modifica dell'art. 115, primo comma, cod. proc. civ., nel testo introdotto dalla legge 18 giugno 2009, n. 69.

E che detto regime di allegazione è inderogabile (cfr, tra le altre recenti, Cass. n. 15527 dell'8/7/2014 e Cass. n. 7684 del 18/4/2016), in quanto il processo civile di cognizione si fonda su preclusioni rigide che non possono essere modificate su accordo delle parti, nemmeno con il consenso del giudice, posto che l'interesse sotteso non è di natura privatistica bensì ha carattere pubblicistico, in quanto condiziona il celere e regolare andamento del processo, funzionale al raggiungimento del principio costituzionale della sua ragionevole durata (art. 111 Cost.).

Con la conseguenza che deve ritenersi tardiva la contestazione successiva come quella contenuta per la prima volta nelle note difensive autorizzate prima della discussione della parte convenuta (cfr., Cass. n. 22866 dell'8/10/2013).

Già per queste ragioni il ricorso avrebbe potuto essere accolto.

In ogni caso, il ricorrente ha dedotto di avere lavorato alle dipendenze della *omissis* SRL con mansioni di verniciatore corrispondenti al 4 livello del CCNL dipendenti addetti alla piccola e media industria metalmeccanica dal 7.1.2015 sino al 16.12.2017.

La società non lo avrebbe retribuito a norma del CCNL metalmeccanica/industria.

Si tratta, peraltro di un rapporto di lavoro in parte provato per tabulas (v. contratto d'assunzione a termine del 10.3.2015 in atti, da cui risultano anche le mansioni di verniciatore di 4 livello svolte dal *omissis*).

Comunque le circostanze allegare dal ricorrente sono state confermate dalle deposizioni del teste escusso, dalla quale è emerso che il ricorrente ha iniziato a lavorare già nel gennaio del 2015 e ha proseguito ininterrottamente le sue prestazioni sino al dicembre 2017 ("per circa 2 anni... diverse volte l'ho accompagnato al lavoro alle ore 8,30 e sono andato a riprenderlo alle 18,30 lavorava dal lunedì al sabato ma il sabato faceva mezza giornata e staccava alle 13").

La prova di questo rapporto di lavoro e della sua durata deriva comunque dalla mancata risposta della resistente all'interrogatorio formale da valutarsi con il metro e secondo quanto disposto dall'art. 232 c.p.c., alla luce delle altre già ricordate risultanze istruttorie.

Infatti, ai sensi dell'art. 232 comma primo c.p.c., il giudice può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio stesso dopo aver valutato ogni altro elemento probatorio, qualora la parte non si presenti a rispondere senza giustificato motivo (per tutte: Cass. n. 9254 del 20/4/2006). E ciò anche se l'ulteriore elemento probatorio non deve, peraltro, risultare già ex se idoneo a fornire la prova piena del fatto contestato - poichè in tal caso, risultando adempiuto aliunde il relativo onere, sarebbe superflua ogni considerazione circa la mancata risposta all'interrogatorio -, ma deve soltanto fornire elementi di giudizio integrativi, idonei a determinare il convincimento del giudice sui fatti dedotti nell'interrogatorio medesimo (v., tra le altre, Cass. n. 15055/2003 e Cass. n. 22407/2006).

È emersa, quindi, l'esistenza di un normalissimo rapporto di lavoro subordinato, instauratosi già il 7.1.2015, prima della stipulazione del contratto a termine, e proseguito senza interruzione e con le stesse modalità sino al dicembre del 2017.

Come tale caratterizzato dallo stabile inserimento delle prestazioni svolte dalla ricorrente la mattina e il pomeriggio (e quindi full time) nell'organizzazione della *omissis* SRL.

Proprio questa assoluta corrispondenza, anche quanto alle modalità, tra le mansioni svolte prima e dopo la stipulazione del contratto a termine, integra il più tipico elemento sintomatico della subordinazione, che si può ricavare (cfr, tra le altre, Cass. n. 21693/2006), proprio attraverso il raffronto con l'attività prestata dai "sicuri" dipendenti della parte resistente, in quanto pacificamente inseriti nell'organico aziendale, riscontrando appunto la presenza di analoghe caratteristiche dell'attività lavorativa.

Il ricorrente ha sempre lavorato in questo periodo con le mansioni contrattualmente previste di verniciatore, corrispondenti al 4 livello del CCNL metalmeccanica industria, con le stesse modalità tipiche del lavoro subordinato, in regime di full-time.

Giova ricordare, ad abundantiam, che l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato può essere compiuto mediante una valutazione globale di una pluralità di indizi (v., tra le molte, Cass. n. 9252 del 19 aprile del 2010, nonché Cass. Sez. Lav. n. 5508 del 18 marzo 2004, che richiama Cass. Sezioni Unite Civili 30 giugno 1999 n. 379 secondo cui: ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato, quando l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa della peculiarità delle mansioni (e, in particolare, della loro natura intellettuale o professionale) e del relativo atteggiarsi del rapporto, occorre fare riferimento a criteri complementari e sussidiari - come quelli della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell'osservanza di un orario determinato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro,

dell'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale – che, privi ciascuno di valore decisivo, possono essere valutati globalmente con indizi probatori della subordinazione"; v. anche Cass. civ. Sez. lavoro sentenza n. 3674 del 27 marzo 2000, Cass. civ., Sez. Lavoro, Sentenza n. 11936 dell'11 settembre 2000; Cass. civ., Sez. Lavoro, Sentenza n. 14071 del 28 settembre 2002, Cass. civ., Sez. Lavoro, Sentenza n. 6224 del 29 marzo 2004, Cass. civ., Sez. Lavoro, Sentenza n. 2767 del 11 febbraio 2005, Cass. civ., Sez. Lavoro, Sentenza n. 3858 del 22 febbraio 2006, Cass. civ., Sez. Lavoro, Sentenza n. 4500 del 27 febbraio 2007, Cass. civ., Sez. Lavoro, Sentenza n.4406 del 24 febbraio 2009, Cass. civ., Sez. Lavoro, Sentenza n. 9256 del 17 aprile 2009, Cass. civ., Sez. Lavoro, Sentenza n. 28982 del 27 dicembre 2011, Cass. civ., Sez. Lavoro, Sentenza n. 11930 del 16 maggio 2013, Cass. civ., Sez. Lavoro, Sentenza n. 23021 del 29 ottobre 2014, Cass. civ., Sez. Lavoro, Sentenza n. 14434 del 10 luglio 2015, Cass. civ., Sez. Lavoro, Sentenza n. 10004 del 16 maggio 2016, Cass. civ., Sez. Lavoro, Ordinanza n. 11572 dell'11 maggio 2017, Cass. civ., Sez. Lavoro, Ordinanza n. 1511 del 21 gennaio 2019).

Non si vede proprio come queste prestazioni potrebbero essere inquadrate in termini diversi dalla subordinazione e il loro svolgimento dietro pagamento di una retribuzione fissa, comporta anzi una vera e propria presunzione di subordinazione che è onere del datore di lavoro vincere (v., tra le più recenti, Cass. n. 1318 del 22.1.2014).

Di sicuro non si è trattato di un rapporto di lavoro autonomo, considerando che il *omissis* non aveva alcuna una organizzazione propria e ha svolto le sue prestazioni esclusivamente in funzione delle esigenze del datore di lavoro e della relativa officina, senza alcun rischio d'impresa. Con la precisazione che il mancato esercizio del potere disciplinare non costituisce un argomento significativo per catalogare la natura del rapporto, posto che la sua manifestazione non si esaurisce nel momento sanzionatorio di una condotta inadempiente, ma è direttamente funzionale al potere imprenditoriale di organizzazione dei fattori di produzione e, come tale, si atteggia quale elemento concorrente per desumere la natura subordinata del rapporto Cass. n. 5508/2004 citata).

Infatti l'esercizio del potere disciplinare è solo eventuale e rileva solo se risultano dedotti dal datore di lavoro specifici casi in cui, ricorrendone i presupposti (ossia essendosi verificata un'infrazione), non sia stato esercitato (Cass. n. 4280 del 1.3.2005; Cass. n. 4476 del 21 marzo 2012; Cass. n. 16835 del 5.7.2013; Cass. n. 4856 del 28.2.2014).

È persino superfluo allora evidenziare che, nel caso di specie, non sono emersi, rispetto al ricorrente, eventuali disservizi e inadempimenti.

In conclusione, va ribadito che la tutela relativa al lavoro subordinato, per il suo rilievo pubblicistico e costituzionale, non può essere in alcun modo elusa (Cass. n. 7931 del 9/6/2000; Cass. n. 3200 del 5/3/2001; Cass. 4682 del 2/4/2002; Cass. n. 3001 del 1/3/2002; Cass. n. 16805 del 27/11/2002; Cass. n. 9892 dell'11 maggio 2005; Cass. n. 11952 dell'8/6/2005; Cass. n. 22129 del 16/10/2006; Cass. n. 5826 del 13/3/2007; Cass. n. 21591 del 13/8/2008; Cass. n. 13858 del 15/6/2009; Cass. n. 23638 del 22/11/2010; Cass. n. 215 del 8/1/2013; Cass. n. 18476 del 1/9/2014; Cass. n. 9224 del 7/5/2015 e numerose altre).

Ne consegue che il trattamento economico dovuto al *omissis*, che ha percepito solo euro 350,00 a settimana, deve essere ricalcolato in base ai parametri emersi dall'istruttoria.

Quanto poi ai conteggi *omissis*.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

Definitivamente pronunciando: dichiara l'esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per il periodo che va dal 7.1.2015 sino al 16.12.2017; condanna la società resistente a corrispondere al ricorrente per i titoli di cui al ricorso, la complessiva somma di euro 15.398,02, di cui euro 4.505,30 per TFR, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sull'importo via via rivalutato fino al pagamento; condanna la società resistente a rifondere alla stessa parte attrice le spese di lite liquidate in euro 2700,00, oltre spese forfettarie al 15%, da distrarsi.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Ilenia Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foiadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**

